



Decreto 7 giugno 2004 n.78

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Determinazione delle percentuali degli stanziamenti destinati alla erogazione di mutui in favore di famiglie.

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'art.2 del Decreto 13 maggio 2003 n.56;

Vista la delibera della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Sovvenzionata in data 8 aprile 2004 n.1;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.58 del 31 maggio 2004;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Ai sensi e agli effetti del Decreto 13 maggio 2003 n.56 (Ratifica Decreto 26 marzo 2003 n.42 "Modifiche del Testo Unico e di Riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata - Legge 15 dicembre 1994 n.110, Legge 17 febbraio 1998 n.28 e Legge 30 aprile 2002 n.58) è stabilita, per l'esercizio finanziario 2004, nel 65% (sessantacinqueper cento) la percentuale degli stanziamenti previsti da destinarsi all'erogazione di mutui in favore di richiedenti che comprovino di essere regolarmente coniugati.

Le modalità ed i criteri da adottare, limitatamente afferenti gli aspetti amministrativi per l'erogazione dei prestiti, saranno stabiliti con regolamento emanato dalla Sezione Cooperative dell'Ufficio del Lavoro.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 giugno 2004/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Paolo Bollini - Marino Riccardi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Loris Francini